Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B** **REGOLAMENTO (CE) N. 1518/2003 DELLA COMMISSIONE**

del 28 agosto 2003

recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine

(GU L 217 del 29.8.2003, pag. 35)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 130/2004 della Commissione del 26 gennaio 2004	L 19	14	27.1.2004
►**M2**	Regolamento (CE) n. 1361/2004 della Commissione del 28 luglio 2004	L 253	9	29.7.2004
►**M3**	Regolamento (CE) n. 1713/2006 della Commissione del 20 novembre 2006	L 321	11	21.11.2006
►**M4**	Regolamento (UE) n. 557/2010 della Commissione del 24 giugno 2010	L 159	13	25.6.2010

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 320 del 5.12.2003, pag. 7 (1518/2003)

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1518/2003 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2003

recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 ([2]), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 12, e l'articolo 22,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1370/95 della Commissione, del 16 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine ([3]) ha subito diverse e sostanziali modificazioni ([4]) ed è, perciò, opportuno, ai fini di chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione del suddetto regolamento.

(2) A norma del regolamento (CEE) n. 2759/75, l'esportazione di prodotti per i quali è chiesta una restituzione all'esportazione è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Occorre quindi stabilire le modalità d'applicazione specifiche di questo regime per il settore delle carni suine e definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, completando al tempo stesso il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ([5]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003 della Commissione ([6]).

(3) Per una gestione efficace del regime è opportuno fissare l'ammontare della cauzione relativa ai titoli d'esportazione nel quadro di tale regime. Dati i rischi di speculazione connessi alla natura del regime nel settore delle carni suine, è opportuno subordinare la facoltà degli operatori di avvalersi del regime in parola al rispetto di precise condizioni e disporre la non trasferibilità dei titoli d'esportazione.

(4) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 11, del regolamento (CEE) n. 2759/75, il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round in merito al volume d'esportazione è garantito dai titoli d'esportazione. Occorre pertanto stabilire precise modalità per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli.

([1]) GU L 282 dell'1.1.1975, pag. 1.
([2]) GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.
([3]) GU L 133 del 17.6.1995, pag. 9.
([4]) Cfr. allegato III.
([5]) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.
([6]) GU L 47 del 21.2.2003, pag. 21.

▼B

(5) È inoltre opportuno disporre che le decisioni relative alle domande di titoli d'esportazione siano comunicate solo dopo un periodo d'attesa. Questo periodo deve consentire alla Commissione di valutare i quantitativi richiesti e le relative spese nonché di adottare, se del caso, misure specifiche applicabili seguatamente alle domande pendenti. È necessario disporre, nell'interesse dell'operatore, che la domanda di titolo possa essere ritirata dopo la fissazione del coefficiente di accettazione.

(6) È opportuno consentire, per le domande vertenti su quantitativi pari o inferiori a 25 t e su richiesta dell'operatore, il rilascio immediato dei titoli d'esportazione. In tal caso i titoli non devono essere soggetti alle misure specifiche adottate dalla Commissione.

(7) Per consentire una gestione molto accurata dei quantitativi da esportare è opportuno derogare alle norme in materia di tolleranza previste dal regolamento (CE) n. 1291/2000.

(8) Per poter gestire il regime, la Commissione deve disporre di informazioni precise sulle domande di titoli presentate e sull'impiego dei titoli rilasciati. A fini di maggiore efficienza amministrativa, è opportuno l'uso di un solo modello per le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'esportazione di prodotti nel settore delle carni suine, per i quali è richiesta una restituzione all'esportazione, è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione.

Articolo 2

1. I titoli d'esportazione sono validi novanta giorni dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

▼M1

Tuttavia, per i prodotti del codice NC 0203, i titoli d'esportazione rilasciati nel febbraio 2004 sono validi solamente fino al termine del secondo mese successivo a quello del rilascio e quelli rilasciati nel marzo 2004 sono validi solo fino al termine del mese successivo a quello del rilascio.

▼B

2. Le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 15 la designazione del prodotto e nella casella 16 il relativo codice di dodici cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.

3. Le categorie di prodotti di cui all'articolo 14, secondo comma del regolamento (CE) n. 1291/2000 nonché gli importi della cauzione per i titoli d'esportazione sono indicati nell'allegato I.

▼B

4. Le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 20 almeno una delle seguenti diciture:

▼C1

— Reglamento (CE) nº 1518/2003,

— Forordning (EF) nr. 1518/2003,

— Verordnung (EG) Nr. 1518/2003,

— Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1518/2003,

— Regulation (EC) No 1518/2003,

— Règlement (CE) nº 1518/2003,

— Regolamento (CE) n. 1518/2003,

— Verordening (EG) nr. 1518/2003,

— Regulamento (CE) n.º 1518/2003,

— Asetus (EY) N:o 1518/2003,

— Förordning (EG) nr 1518/2003.

▼B

Articolo 3

1. Le domande di titoli d'esportazione devono essere presentate alle autorità competenti dal lunedì al venerdì di ogni settimana.

2. Può richiedere un titolo d'esportazione la persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, è in grado di provare, in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti degli Stati membri, che esercita da almeno dodici mesi un'attività commerciale nel settore delle carni suine; non può tuttavia presentare domande il commerciante al dettaglio o il ristoratore che venda i propri prodotti al consumatore finale.

3. I titoli d'esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo al periodo indicato al paragrafo 1, sempreché la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna delle misure specifiche di cui al paragrafo 4.

▼M2

4. Qualora il rilascio dei titoli di esportazione provochi o rischi di provocare un superamento delle disponibilità di bilancio o l'esaurimento dei quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione durante il periodo considerato, tenuto conto dei limiti di cui all'articolo 13, paragrafo 11, del regolamento (CEE) n. 2759/75, o non consenta di garantire il proseguimento delle esportazioni per la parte restante del periodo in causa, la Commissione può:

a) fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti;

b) respingere le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli d'esportazione;

c) sospendere la presentazione di domande di titoli d'esportazione per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una sospensione per un periodo più lungo decisa con la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75.

▼M2

Nel caso di cui al primo comma, lettera c), le domande di titoli d'esportazione presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.

Le misure di cui al primo comma possono essere prese o modulate per categoria di prodotto e per destinazione.

4. bis Le misure di cui al paragrafo 4 possono essere adottate anche qualora le domande di titoli d'esportazione vertano su quantitativi che superano o rischiano di superare i quantitativi smaltiti normalmente per una determinata destinazione e qualora il rilascio dei titoli richiesti comporti un rischio di speculazione, di distorsione della concorrenza tra operatori o di turbative degli scambi in questione o del mercato comunitario.

▼B

5. Se le domande sono state respinte o se i rispettivi quantitativi sono stati ridotti, la cauzione viene immediatamente svincolata per il quantitativo per il quale la richiesta non è stata soddisfatta.

6. In deroga al paragrafo 3, l'operatore può ritirare la domanda di titolo nel corso degli undici giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della percentuale unica di accettazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, se tale percentuale è inferiore all'80 %. L'operatore può, nel corso dei dieci giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della suddetta percentuale:

a) o ritirare la domanda di titolo, nel qual caso la cauzione è immediatamente svincolata;

b) o richiedere il rilascio immediato del titolo, nel qual caso l'organismo competente lo rilascia senza indugio, ma non prima del normale giorno di rilascio per la settimana in questione.

7. In deroga al paragrafo 3, la Commissione può fissare, per il rilascio dei titoli d'esportazione, un giorno diverso dal mercoledì qualora non sia possibile rispettare tale giorno.

Articolo 4

1. Su richiesta dell'operatore, le domande di titoli che vertono su un quantitativo pari o inferiore a 25 t non sono soggette alle eventuali misure specifiche contemplate dall'articolo 3, paragrafo 4, e i titoli richiesti sono rilasciati immediatamente.

▼M3

In tal caso, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, il periodo di validità dei titoli è limitato a cinque giorni lavorativi dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e le domande e i titoli recano, nella casella 20, una delle diciture figuranti nell'allegato I *bis*.

▼B

2. Se necessario, la Commissione può sospendere l'applicazione del presente articolo.

▼B

Articolo 5

I titoli d'esportazione non sono trasferibili.

Articolo 6

1. Il quantitativo esportato nell'ambito della tolleranza prevista all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000 non dà diritto al pagamento della restituzione.

2. Nella casella 22 del titolo è iscritta almeno una delle seguenti diciture:

— Restitución válida por [...] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado)

— Restitutionen omfatter [...] t (den mængde, licensen vedrører)

— Erstattung gültig für … Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde)

— Επιστροφή ισχύουσα για [...] τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό)

— Refund valid for … tonnes (quantity for which the licence is issued)

— Restitution valable pour … tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré)

— Restituzione valida per [...] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato)

— Restitutie geldig voor … ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven)

— Restituição válida para … toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado)

— Tuki on voimassa [...] tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty)

— Ger rätt till exportbidrag för [...] ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats)

Articolo 7

1. ►**M4** Entro il venerdì di ogni settimana, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni: ◄

a) le domande di titoli d'esportazione di cui all'articolo 1 presentate dal lunedì al venerdì della settimana in corso, indicando se rientrano o no nell'ambito di applicazione dell'articolo 4;

b) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'esportazione il mercoledì precedente, ad eccezione dei titoli rilasciati immediatamente in forza dell'articolo 4;

c) nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 6, i quantitativi per i quali le domande di titoli d'esportazione sono state ritirate nella settimana precedente.

2. Nella comunicazione delle domande di cui al paragrafo 1, lettera a), deve essere indicato:

a) il quantitativo in peso di prodotto per ciascuna categoria di cui all'articolo 2, paragrafo 3;

b) la ripartizione secondo la destinazione del quantitativo per ciascuna categoria qualora il tasso della restituzione sia differenziato secondo la destinazione;

▼B

c) il tasso della restituzione applicabile;

d) l'importo totale in euro della restituzione prefissata per categoria di prodotti.

3. Gli Stati membri comunicano ogni mese alla Commissione, al termine della durata di validità dei titoli, il numero e la quantità di titoli d'esportazione non utilizzati.

▼M4

4. Le comunicazioni di cui al presente articolo, comprese quelle negative, sono trasmesse alla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione ([1]).

▼B

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 1370/95, è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

([1]) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.

▼**M1**

ALLEGATO I

Codice del prodotto della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzione all'esportazione ([1])	Categoria	Importo della cauzione (EUR/100 kg) Peso netto
0203 11 10 9000 0203 21 10 9000	1	10
0203 12 11 9100 0203 12 19 9100 0203 19 11 9100 0203 19 13 9100 0203 19 55 9110 0203 22 11 9100 0203 22 19 9100 0203 29 11 9100 0203 29 13 9100 0203 29 55 9110	2	10
0203 19 15 9100 0203 19 55 9310 0203 29 15 9100	3	6
0210 11 31 9110 0210 11 31 9910	4	14
0210 12 19 9100	5	0
0210 19 81 9100	6	14
0210 19 81 9300	7	14
1601 00 91 9120	8	5
1601 00 99 9110	9	4
1602 41 10 9110	10	8
1602 42 10 9110	11	6
1602 41 10 9130 1602 42 10 9130 1602 49 19 9130	12	5

([1]) Regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), parte 6.

▼M3

ALLEGATO I BIS

Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

— *In ceco:*	Licence platná pět pracovních dní
— *In danese:*	Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage
— *In estone:*	Litsents kehtib viis tööpäeva
— *In finlandese:*	Todistus on voimassa viisi työpäivää
— *In francese:*	Certificat valable cinq jours ouvrables
— *In greco:*	Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες
— *In inglese:*	Licence valid for five working days
— *In italiano:*	Titolo valido cinque giorni lavorativi
— *In lettone:*	Licences derīguma termiņš ir piecas darba dienas
— *In lituano:*	Licencijos galioja penkias darbo dienas
— *In neerlandese:*	Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen
— *In polacco:*	Pozwolenie ważne pięć dni roboczych
— *In portoghese:*	Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis
— *In slovacco:*	Licencia platí päť pracovných dní
— *In sloveno:*	Dovoljenje velja 5 delovnih dni
— *In spagnolo:*	Certificado válido durante cinco días hábiles
— *In svedese:*	Licensen är giltig fem arbetsdagar
— *In tedesco:*	Fünf Arbeitstage gültige Lizenz
— *In ungherese:*	Öt munkanapig érvényes tanúsítvány

▼M4

———————

▼B

ALLEGATO III

Regolamento abrogato e modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 1370/95 della Commissione	(GU L 133 del 17.6.1995, pag. 9)
Regolamento (CE) n. 2739/95 della Commissione	(GU L 285 del 29.11.1995, pag. 11)
Regolamento (CE) n. 1122/96 della Commissione	(GU L 149 del 22.6.1996, pag. 17)
Regolamento (CE) n. 2439/97 della Commissione	(GU L 339 del 10.12.1997, pag. 9)
Regolamento (CE) n. 540/98 della Commissione	(GU L 70 del 10.3.1998, pag. 6)
Regolamento (CE) n. 1719/98 della Commissione	(GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 58)
Regolamento (CE) n. 2399/1999 della Commissione	(GU L 290 del 12.11.1999, pag. 18)
Regolamento (CE) n. 1342/2000 della Commissione	(GU L 154 del 27.6.2000, pag. 14)
Regolamento (CE) n. 2898/2000 della Commissione	(GU L 336 del 30.12.2000, pag. 32)
Regolamento (CE) n. 505/2002 della Commissione	(GU L 79 del 22.3.2002, pag. 9)

▼B

ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1370/95	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3, paragrafi da 1 a 3	Articolo 3, paragrafi da 1 a 3
Articolo 3, paragrafo 4, primo trattino	Articolo 3, paragrafo 4, lettera a)
Articolo 3, paragrafo 4, secondo trattino	Articolo 3, paragrafo 4, lettera b)
Articolo 3, paragrafo 4, terzo trattino	Articolo 3, paragrafo 4, lettera c)
Articolo 3, paragrafo 5	Articolo 3, paragrafo 5
Articolo 3, paragrafo 6, prima frase e seconda frase parte introduttiva	Articolo 3, paragrafo 6, prima frase e seconda frase parte introduttiva
Articolo 3, paragrafo 6, primo trattino	Articolo 3, paragrafo 6, lettera a)
Articolo 3, paragrafo 6, secondo trattino	Articolo 3, paragrafo 6, lettera b)
Articolo 3, paragrafo 7	Articolo 3, paragrafo 7
Articolo 4, primo e secondo comma	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 4, terzo comma	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6, primo comma	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 6, secondo comma	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 2, primo trattino	Articolo 7, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 7, paragrafo 2, secondo trattino	Articolo 7, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 7, paragrafo 2, terzo trattino	Articolo 7, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 7, paragrafo 2, quarto trattino	Articolo 7, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 7, paragrafo 4	Articolo 7, paragrafo 4
Articolo 8	–
–	Articolo 8
Articolo 9	–
Articolo 10	Articolo 9
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
–	Allegato III
–	Allegato IV